

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO DEL COMUNE DI PORTO VENERE. CIG: 827361EF2

PREMESSO

- che Porto Venere Sviluppo società a responsabilità limitata a totale partecipazione comunale (poi detta in breve "Società") è la società costituita dal Comune di Porto Venere per promuovere e sviluppare iniziative di *marketing* territoriale, curare, valorizzare e gestire il patrimonio immobiliare comunale, con assunzione di compiti tecnici ed amministrativi, promuovere e gestire processi evolutivi del territorio e dell'ambiente e gestire servizi pubblici locali affidati direttamente dal comune di Porto Venere legati al raggiungimento degli scopi di tutela e sviluppo del territorio e della sua economia; in particolare servizi ambientali e turistici, *per la mobilità*, per il miglioramento della qualità della vita e del decoro dei borghi;
- che il Comune di Porto Venere con deliberazione n. 28 del 27/05/2019 del Consiglio Comunale ha disposto l'affidamento in house dei servizi turistici, tra i quali la gestione delle aree di sosta a pagamento nell'intero territorio comunale.
- che il Comune di Porto Venere con deliberazione 107 del 30/05/19 della Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Porto Venere e la società Porto Venere Sviluppo Srl per l'affidamento in house dei servizi turistici, tra i quali la gestione delle aree di sosta a pagamento nell'intero territorio comunale.
- che il Comune di Porto Venere con determina del Responsabile del servizio n. 254 del 31/05/19, disponeva l'affidamento dei servizi, tra i quali la gestione delle aree di sosta a pagamento nell'intero territorio comunale.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Risultano oggetto del presente appalto le attività ed i compiti che vengono di seguito descritti:

A) CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA:

- l'appaltatore dovrà effettuare l'attività di svuotamento di 23 parcometri in alta stagione distribuiti nella tre frazioni (17 Porto Venere, 5 Le Grazie e 1 Fezzano) e delle casse automatiche distribuite nel territorio comunale e in bassa stagione di 6 parcometri nella sola frazione di Porto Venere e della cassa automatica del Fezzano Parking gestita dalla Porto Venere Sviluppo srl;
- controllo dell'uso corretto da parte dell'utenza delle aree comunali destinate alla sosta a pagamento. Tale servizio dovrà essere eseguito con personale dotato delle necessarie qualifiche di ausiliari del traffico e munito di divisa di riconoscimento e secondo le seguenti modalità giornaliere:
 - Maggio 2020: Da Lun a Giovedì 4 ore giornaliere da Ven a Dom 6 ore giornaliere.
 - Giugno 2020: Da Lun a Giovedì 6 ore giornaliere e da Ven a Dom 8 ore giornaliere.
 - Luglio e Agosto 2020: 9 ore giornaliere
 - Settembre e Ottobre 2020: 6 ore giornaliere
 - Novembre e Dicembre 2020: 5 ore giornaliere
 - Gennaio e Febbraio 2021: 5 ore giornaliere
 - Marzo 2021: 6 ore giornaliere
 - Da Aprile a Settembre 2021: 10 ore giornaliere
 - Da Ottobre a Dicembre 2021: 8 ore giornaliere
- elevazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, per l'omesso pagamento della sosta;
- reperibilità 24 ore per interventi sulle aree di sosta automatizzate presenti sul territorio del Comune di Porto Venere e gestite dalla Porto Venere Sviluppo Srl;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri distribuiti nel territorio comunale;
- posa in opera di tutte le indicazioni e cartelli accessori utili per l'uso delle aree di sosta;
- utilizzo proprio automezzo per lo svolgimento di tutte le operazioni connesse al presente contratto;

B) GESTIONE ORDINARIA UFFICIO PARCHEGGI:

Locali divisi in due vani: un vano dedicato all'apertura al pubblico e un vano dedicato alle procedure di conta e imbustamento contante parcometri e magazzino ricambi.

Apertura al pubblico:

- per i mesi Maggio e Giugno 2020 apertura "ufficio parcheggi" al pubblico nei seguenti giorni della settimana e con i seguenti orari: Lunedì, Mercoledì, Venerdì e sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30; Martedì, Giovedì e Domenica dalle ore 8:30 alle ore 13:30.
- per i mesi Luglio e Agosto 2020 apertura "ufficio parcheggi" al pubblico nei seguenti giorni della settimana e con i seguenti orari: Tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30;
- per i mesi Settembre e Ottobre 2020 apertura "ufficio parcheggi" al pubblico nei seguenti giorni della settimana e con i seguenti orari: Lunedì, Venerdì e Sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30; Martedì e Mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Giovedì e Domenica CHIUSO.

- per i mesi Novembre e Dicembre 2020 apertura "ufficio parcheggi" al pubblico nei seguenti giorni della settimana e con i seguenti orari: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30; Sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Giovedì e Domenica CHIUSO.

- per i restanti mesi apertura "ufficio parcheggi" al pubblico come segue:

- **Gennaio, Febbraio, Novembre e Dicembre**, nei seguenti giorni della settimana e con i seguenti orari: Lunedì, Martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30. Giovedì e Domenica CHIUSO,
- **Marzo, Aprile, Maggio, Settembre e Ottobre** nei seguenti giorni e con i seguenti orari: lunedì, venerdì e sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30; martedì e mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 12:30; Giovedì e Domenica CHIUSO
- **Giugno, Luglio e Agosto** nei seguenti giorni e con i seguenti orari: tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

- emissione biglietti per le aree di sosta a pagamento, rilascio pass e abbonamenti;

- elaborazione dati a fini statistici/organizzativi dello scassetto, dei biglietti emessi manualmente, dei pass residenti e abbonamenti e dei pagamenti integrativi in supporto al personale della Società.

ARTICOLO 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L'appalto ha durata di mesi 20 (venti) decorrenti dal 1 Maggio 2020 fino al 31 dicembre 2021 con possibilità di proroga per ulteriori mesi 3.

ARTICOLO 3 – LUOGO DI ESECUZIONE

Territorio del Comune di Porto Venere

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO ECONOMICO DELL’AFFIDAMENTO

La Porto Venere Sviluppo a fronte della concessione del servizio oggetto del presente disciplinare verserà un corrispettivo economico alla ditta appaltatrice oltre IVA di legge.

I versamenti saranno eseguiti attraverso acconti mensili a mezzo bonifici bancari sul c/c indicato dalla ditta appaltatrice a fronte di emissione di regolare fattura o altro documento contabile da parte dello stesso entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello a cui è riferita la fattura.

ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata, tramite Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di Consip s.p.a. con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tal numero, così come all'articolo 36 comma 2 lettera b) del Codice degli appalti, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera c) del Codice degli appalti.

ARTICOLO 6 - UTILIZZO DELLE STRUTTURE E APPARECCHIATURE

Per la gestione del servizio l'appaltatore potrà utilizzare i locali già adibiti a tale scopo dalla Porto Venere Sviluppo Srl e tutte le apparecchiature necessarie allo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione del servizio.

Sono a carico della Società:

- la gestione amministrativa e finanziaria;
- i materiali di consumo;
- le attrezzature mobili e di funzionamento (ad es. apparecchiature elettriche, arredi, e quanto altro non esplicitamente indicato ma necessario al buon funzionamento del servizio).

ARTICOLO 7 – PERSONALE

Il personale addetto dovrà essere in numero sufficiente ed idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio. L'appaltatore è obbligato al rispetto integrale dei C.C.N.L. per la specifica categoria di dipendenti, nonché degli accordi territoriali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui vengono eseguiti i servizi oggetto di concessione, con particolare riguardo ai minimi retributivi ed agli strumenti di tutela dell'occupazione; in particolare vige l'obbligo, per il concessionario, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui la concessione fa riferimento. L'obbligo di applicazione del contratto e degli accordi sussiste anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e i suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o se recede da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua organizzazione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. E' fatto obbligo al concessionario di risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti e di certificare periodicamente l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali e la regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori; l'Amministrazione si riserva la facoltà di

richiedere in qualsiasi momento la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. La ditta concessionaria è altresì obbligata a fornire gli elenchi nominativi del personale addetto e la loro qualifica, nonché di dotare il personale di un cartellino di riconoscimento contenente oltre che il nome della persona addetta, la fotografia e l'indicazione della posizione INPS, INAIL e il nome della Ditta. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Società o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la Società medesima comunica al concessionario, e se del caso anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà della Società di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 8 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La ditta concessionaria si assume formale impegno, ad utilizzare prioritariamente per l'espletamento del servizio di ufficio e controllo su strada il personale già adibito a tali mansioni dal precedente affidatario, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata dei lavori, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera prevista per i lavori.

ARTICOLO 9 – OSSERVANZA DI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 ed in particolare deve:

- ottemperare alle norme relative alla formazione e informazione del personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni, alla dotazione di mezzi ed attrezzature, all'adozione di tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITA'

Il concessionario è responsabile verso la Società dell'esatta e puntuale realizzazione dei servizi affidati e dell'operato dei propri dipendenti ed assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, alla Società e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Il concessionario è tenuto ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a suo completo carico, senza alcun indennizzo da parte della Società.

ARTICOLO 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO

La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti della Società, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato.

ARTICOLO 12 – CESSIONE DELL'AZIENDA

1. L'acquirente di un'impresa aggiudicataria di un contratto della Società subentra nello stesso.
2. La Società ha facoltà di accettare l'acquirente, ovvero di risolvere il contratto, con motivato provvedimento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso di affitto o usufrutto dell'azienda.

ARTICOLO 13 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria sono prontamente comunicate alla Società.
2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

ARTICOLO 14 - INADEMPIMENTO E RECESSO

In caso di inadempimento a quanto disposto nel presente contratto la Società potrà dichiarare la decadenza del Contratto con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni.

Qualora l'appaltatore intenda recedere dal presente contratto prima della scadenza, deve darne preavviso di tre mesi.

ARTICOLO 15 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

L'omissione di una prestazione oggetto del presente contratto è contestata per iscritto dalla Società ai fini dell'applicazione delle sanzioni qui di seguito riportate. L'omessa prestazione dei servizi oggetti del presente appalto per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico il committente non è considerata causa di forza maggiore e pertanto quest'ultimo di ciò ne risponde a pieno titolo.

ARTICOLO 16 - SANZIONI PER LE INADEMPIENZE

L'omissione anche parziale delle prestazioni oggetto del presente appalto di servizi comporta applicazione di penalità. La contestazione di tre omissioni nel corso del contratto costituisce causa risolutiva di diritto del medesimo ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. e l'Amministrazione potrà pertanto, avvalendosi di tale clausola, dichiarare risolto il contratto con effetto ex tunc. L'espletamento del servizio secondo modalità irregolari e non soddisfacenti comporta applicazione di penalità. La contestazione di tre irregolarità nell'arco temporale inferiore ai tre mesi comporta il verificarsi di una clausola risolutiva del contratto secondo quanto sopra previsto.

ARTICOLO 17 - DETERMINAZIONE DELLE PENALITÀ

Ciascuna contestazione di omissione del servizio comporta una penalità di importo compreso fra euro 500,00 e 2.000,00 al netto dell'I.V.A. da determinarsi in relazione alla gravità delle conseguenze dell'omissione e dalla reiterazione delle mancanze. L'eventuale risoluzione del contratto comporta l'affidamento delle prestazioni oggetto del presente contratto di appalto in danno dell'Impresa ad un soggetto terzo fino al termine di naturale scadenza dell'obbligazione. L'omissione del servizio comporta anche il mancato pagamento del compenso pattuito.

ARTICOLO 18 - APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

L'importo delle penalità è stabilito dalla Società con nota da comunicare all'Impresa e da allegare in copia alla fattura. L'importo delle penalità è addebitato sui crediti della Committente dipendenti dal presente contratto ovvero, in difetto, sarà oggetto di fatturazione da parte della Società.

ARTICOLO 19 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Società può recedere dal contratto in qualunque momento avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 cod. civ. a sua discrezione tenendo indenne l'Impresa dalle spese sostenute, dalle prestazioni rese e dal mancato guadagno nella misura del 10%.

Può altresì essere esercitato il recesso in via unilaterale, qualora ciò sia richiesto da finalità di pubblico utilità che abbiano a manifestarsi nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non regolamentato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto;

L'appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni vigenti in tema di prestazioni previdenziali, contributive e comunque previste dalla legge a vantaggio dei Soci e/o altri soggetti che prestano attività di collaborazione con la Committente, espressamente manlevando la Società da ogni e qualsiasi responsabilità nel caso di una loro inosservanza ed inoltre pattuendo espressamente che una inosservanza costituirebbe una ulteriore causa risolutiva espressa del contratto; le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione mediante giudizio civile ovvero mediante arbitrato nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 163/06.

Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato; per ogni controversia sarà competente il foro della Spezia; le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future saranno a carico dell'appaltatore.

Porto Venere, il 15 Aprile 2020


IL RUP

L'Amministratore Unico
